

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1860

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORI, FERRARI WILMO

Presentata l'11 novembre 1987

Aumento dell'assegno vitalizio per i Cavalieri di Vittorio Veneto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, con la legge 18 marzo 1968, n. 263, venne istituito l'Ordine di Vittorio Veneto — il cui capo è il Presidente della Repubblica — e si stabilì la concessione di un assegno annuo vitalizio, non reversibile, in favore degli insigniti del predetto ordine.

L'entità dell'assegno, originariamente fissato in lire 60.000 annue, è stata elevata a lire 150.000 annue a decorrere dal 1° gennaio 1980 (erogabile in due rate semestrali), ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563.

Non sono necessarie molte parole per evidenziare come il predetto assegno, già esiguo ed inadeguato nel 1980, sia divenuto per effetto dei processi inflattivi addirittura irrisorio, se non umiliante. D'altra parte, un riconoscimento concretamente tangibile del patriottismo e del sacrificio dei benemeriti cavalieri di Vittorio Veneto costituisce un atto di giustizia e soprattutto un dovere morale dello Stato a cui non è possibile sottrarsi.

Sono questi i motivi che ci inducono a presentare la presente proposta di legge con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 1988, la misura dell'assegno annuo vitalizio viene raddoppiata.

Preme, infine, ai presentatori del provvedimento sottolineare che di fatto non si verificherà alcun aumento dell'onere finanziario già stanziato in bilancio, giacché con il passare degli anni va purtroppo diminuendo, per decessi naturali, il numero degli aventi diritto.

Onorevoli Colleghi, consapevoli che il provvedimento risponde ad evidenti ragioni di equità e di riconoscimento dei meriti acquisiti da quanti hanno sacrificato i migliori anni rispondendo all'appello della Patria, confidiamo in una sollecita approvazione della proposta di legge, per dare anche in tal modo testimonianza e manifestazione di rispetto e di gratitudine ai valorosi combattenti della guerra 1915-1918.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'assegno annuo vitalizio, non reversibile, di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, come modificato dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto è elevato a lire 300.000.